



PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA A SEGUITO DI PIOGGE ALLUVIONALI DAL 10 AL 16 DICEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA

CUP : B54H17000470002 - CIG 7503406682

VERBALE DI VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE ANOMALE

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 5 (cinque) del mese di settembre, alle ore 8:30 (ottoetrenta)

In Cremona, nella sede legale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5

Premesso che

- con lettera prot. 0003836 del 14 giugno 2018 si è proceduto ad invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, n. 12 operatori economici qualificati per individuare l'aggiudicatario dei lavori in oggetto;
- come risulta dal verbale di seduta pubblica prot. 00479 del 9 luglio 2018, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei partecipanti alla procedura, è stata stilata la seguente graduatoria:

	Operatore economico	Ribasso offerto%
1	Capiluppi Lorenzo s.n.c.	39,77
2	Idrovie S.r.l.	38,501
3	CDF Costruzioni S.r.l.	29,65
4	Edilpronto S.r.l.	28,07
5	Flumar S.r.l.	25,43
6	Bertoni Maurizio e Sergio & c. s.n.c.	25,11
7	Aroldi f.lli s.n.c. di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.	23,50
8	Impresa Edile Sverzellati Cesare Emilio S.r.l.	18,752

- è stato rilevato, come previsto dalla lettera d'invito e dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016, che le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia - pari al 31,457% - sono risultate quelle dei primi due classificati, e pertanto si è dato avvio al subprocedimento di verifica di congruità aprendo il contraddittorio con le imprese;

- che il RUP ha pertanto richiesto apposite giustificazioni al 1° classificato impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c. con nota prot. 0004539 del 10 luglio 2018 e al 2° classificato Idrovie S.r.l. con nota prot. 0004540 del 10 luglio 2018;



- che entrambe le imprese hanno fornito tempestivamente le giustificazioni richieste, e precisamente la Capiluppi Lorenzo s.n.c. con nota del 20 luglio 2018 pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 0004868 del 25 luglio 2018 e Idrovie S.r.l. con nota del 20 luglio 2018 pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 0004835 del 23 luglio 2018;
- che, esaminate le giustificazioni di cui sopra, sono state richieste alcune integrazioni a entrambe le imprese, rispettivamente con nota prot. 0004910 del 27 luglio 2018 a Capiluppi Lorenzo s.n.c. e nota prot. 0004911 del 27 luglio 2018 a Idrovie S.r.l.;
- che entrambe le imprese hanno fornito tempestivamente le integrazioni richieste, e precisamente la Capiluppi Lorenzo s.n.c. con nota del 31 luglio 2018 pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 0004982 del 2 agosto 2018 e Idrovie S.r.l. con nota del 31 luglio 2018 pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 0004958 del 1 agosto 2018

Tutto ciò premesso

Il RUP, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, procede all'esame esaustivo delle giustificazioni e relative integrazioni presentate dai due operatori economici, al fine di valutare la congruità e la sostenibilità delle offerte presentate.

Al riguardo si considera innanzitutto, come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che le spiegazioni e giustificazioni presentate dalle imprese possono, in particolare, riguardare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente.

Si rileva inoltre che, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala:

- il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria e attendibile; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V 11 marzo 2010 n. 1414; sez. VI 24 agosto 2011 n. 4801, sez. IV 4 maggio 2012 n. 2566)
- la verifica in questione è inoltre di tipo tecnico-economico, in quanto diretta ad accertare la sostenibilità del prezzo proposto, principalmente riguardo i costi aziendali. Non compete all'organo deputato alla verifica di spingersi a sindacare le scelte di merito compiute dall'impresa sul piano dell'organizzazione aziendale e del lavoro (così la recente sentenza del Tar Lazio n. 7379 del 4 luglio 2018);
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa e analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni accettabili (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090 e, nello stesso senso, la recente sentenza del



TAR Brescia n. 1409 del 14 dicembre 2017). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste quindi un dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dal concorrente.

Visto tutto quanto sopra, valutate attentamente tutte le voci di costo dei due concorrenti, il RUP ritiene che il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte presentate possa ritenersi concluso con esito positivo.

Viene quindi integralmente confermato tutto quanto svolto con le precedenti operazioni di gara e la conseguente graduatoria, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c. che ha offerto il miglior ribasso del 39,77%.

Tutti il materiale inerente il subprocedimento di verifica dell'anomalia viene quindi riposto in un apposito armadio chiuso a chiave, unitamente a tutta la restante documentazione di gara, sotto la custodia e responsabilità del Rup.

Alle ore 12.00 la seduta ha quindi termine.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RUP
Dott. Ing. Paolo Micheletti

Referto di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente verbale è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione il 21 settembre 2018

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI
Avv. Luca Veneziani